



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione Penale**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. GIOVANNI GHINI - Presidente

dott.ssa SILVIA GUARESCHI - Giudice

dott.ssa SARAH IUSTO - Giudice

riunito in camera di consiglio per deliberare sul riesame presentato dal difensore di ■■■■■■■■■■ avverso il decreto di sequestro preventivo GIP Reggio Emilia 13 febbraio 2020, col quale si è disposto il sequestro preventivo dell'immobile di via ■■■■■■■■■■, di proprietà di ■■■■■■■■■■, nel procedimento penale a carico dello stesso per il reato ex art. 12 comma 5 bis D.Lgs. 286/1998; riesame presentato il 21.02.2020 ed atti pervenuti il 24.02.2020; a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza camerale del 02.03.2020 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il riesame è stato proposto tempestivamente, con riserva di motivi.

All'odierna udienza la difesa ha richiesto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo per assenza del presupposto legato al *fumus commissi delicti*.

La doglianza è fondata.

Occorre ricordare, sia pure brevissimamente, quale sia il presupposto cognitivo della cautela reale: che non è, come tutti sappiamo, la gravità indiziaria, ma l'astratta configurabilità del reato per cui si procede.

Gravità indiziaria significa colpevolezza allo stato degli atti (Corte cost. 121/2009), cioè assoluta prevalenza dell'ipotesi dell'accusa; astratta configurabilità significa che l'ipotesi dell'accusa, al di fuori di qualunque comparazione con le ipotesi concorrenti, trova comunque un qualche sostegno negli atti (è chiaro che in questo modo non si anticipa in nessun modo la decisione finale, come si fa quando si verifica la gravità indiziaria, ma ci si limita ad un apprezzamento statico dei risultati delle indagini).

Chiedersi se i testimoni a carico siano attendibili sconfinerebbe nel campo degli indizi, registrare che non offrono il minimo elemento a sostegno dell'ingiustizia del profitto rimane ben dentro il campo della cognizione rimessa al tribunale in questa sede.

Tutto quello che abbiamo qui sono le dichiarazioni dei tre extracomunitari privi di permesso di soggiorno, che, credibili o non, sostengono di essere stati ospitati gratuitamente nell'immobile

sequestrato, e nient'altro: a ben vedere, non è nemmeno configurato un profitto, men che meno ingiusto, come pretenderebbe la norma incriminatrice.

**P.Q.M.**

visto l'art. 324 CPP

annulla il decreto di sequestro preventivo in data 13 febbraio 2020.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Reggio Emilia, 02.03.2020

Il Presidente est.  
Giovanni Ghini

I giudici

Silvia Guareschi

Sarah Iusto

Sarah Iusto

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**DEPOSITATO**

**02 MAR. 2020**